



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario N. 40 del 24/03/2011

OGGETTO:

**CENTRI ESTIVI
DECONCENTRAZIONE E DELOCALIZZAZIONE GESTIONALE ED
ORGANIZZATIVA
AZIENDA SPECIALE SERVIZI FARMACEUTICI E SOCIO SANITARI
-A.S.F.- SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO –
TARIFFE 2011
APPROVAZIONE**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto prefettizio in data 2 dicembre 2010, prot. n. 13.4/201000936 Gab. AREA II REL, con cui la **Dott.ssa Francesca Iacotini** viene nominata Commissario Straordinario per l'Amministrazione di San Giuliano Milanese;

Precisato che con tale decreto al Commissario sono attribuiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;

Assunti i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. del 18/08/2000 N. 267, adotta la seguente deliberazione

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale promuove politiche sociali volte allo sviluppo di interventi territoriali integrati finalizzati a favorire il benessere psicofisico e sociale dei ragazzi;
- l'Amministrazione comunale, negli anni precedenti, ha organizzato e gestito in forma diretta i Centri Estivi per i bambini della scuola dell'infanzia e per i ragazzi della scuola primaria;
- l'Amministrazione comunale, nell'ultimo triennio, ha organizzato e gestito in co-partecipazione i Centri Estivi per i bambini della scuola dell'infanzia e per i ragazzi della scuola primaria con l'Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari (A.S.F.) di San Giuliano Milanese;



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

- uno degli obiettivi dell'Amministrazione in ambito sociale per l'anno 2011 è la realizzazione di Centri Estivi, a favore delle famiglie dei bambini frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del territorio;
- per l'Amministrazione di San Giuliano Milanese è prioritario dare garanzie ai genitori che lavorano, in modo che possano svolgere le loro attività con serenità, con tranquillità e con la certezza che i propri figli siano tutelati anche nel periodo post anno scolastico;

Dato atto che, in considerazione del trend rilevato e del concomitante processo legislativo teso a ridurre l'autonomia di spesa dell'ente e favorire l'esternalizzazione della gestione dei servizi, l'attività - da intendersi in termini di deconcentrazione e delocalizzazione organizzativa - dei Centri Estivi verrà affidata all'Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari (A.S.F.) di San Giuliano Milanese;

Dato atto che si sono svolte trattative tra il Comune di San Giuliano Milanese e A.S.F., finalizzate alla "condivisione" delle clausole contenute nel contratto di servizio;

Dato atto che l'A.S.F. è ente strumentale dell'Amministrazione e che la stessa intende confermare la natura pubblica dei servizi all'infanzia, individuando forme innovative di gestione attraverso cui soddisfare bisogni di flessibilità e partnership pubblica, mantenendo la titolarità della funzione in capo all'Amministrazione stessa;

Visto lo schema del contratto di servizio tra l'ente e l'Azienda che recepisce le suddette modalità di gestione definendo gli obblighi reciproci, i corrispettivi calcolati sulla base di una retta standard settimanale, a partecipante, per il servizio Centri Estivi pari ad € 85,00.= (ottantacinque/00) per i residenti con una riduzione del 25% sulla tariffa per l'iscrizione del 2° figlio, inteso colui che frequenta meno settimane, ed € 130,00.= (centotrenta/00) per i non residenti indipendentemente dal numero di figli iscritti e che diviene parte integrante del presente atto (All. 1);

Considerato che il Centro Estivo è un servizio aggiuntivo, non saranno accettate iscrizioni da parte di utenti che non risultino in regola con il pagamento degli anni pregressi;

Dato atto che tale retta è stata definita, sulla base di un quadro economico di riferimento risultante dell'analisi effettuata sull'entrata e sulla spesa dell'ultimo quadriennio e sostenuta dall'amministrazione per la gestione dei Centri Estivi, oltre che la valutazione delle tariffe applicate nei comuni limitrofi per l'offerta del servizio;



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Considerato inoltre che il servizio Centri Estivi è garantito anche ai bambini diversamente abili frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria con l'età compresa tra i 3 e gli 11 anni, e che a seguito di considerazioni degli educatori stessi e sulla base delle esperienze raccolte negli anni precedenti, l'orario stabilito è dalle ore 9.00 alle ore 16.00;

Vista inoltre la proposta di IKEA pervenuta via mail in data 24/03/11, nella disponibilità dell'azienda di sponsorizzare i Centri Estivi tramite l'erogazione di un buono acquisto ad ogni bambino iscritto pagante e attraverso il sostegno di attività ludico ricreative da definirsi con il Coordinamento dei centri stessi, a fronte del logo IKEA apposto sul volantino pubblicitario dell'attività ricreativa-educativa estiva, da distribuire ai bambini frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del territorio;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, così come previsto dall'art. 49, I° comma, del D.lgs. 267/00;

D E L I B E R A

1. Di approvare lo schema del contratto di servizio per la gestione dei Centri Estivi Diurni tra l'Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese e l'Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari - A.S.F. - che recepisce le modalità di gestione specificando gli obblighi reciproci, composto da n. 21 articoli e che è parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1);
2. Di dare atto che il servizio viene concesso per l'anno 2011 a titolo "sperimentale" con la riserva di ogni possibile e successiva determinazione;
3. Di fissare per l'anno 2011 le tariffe Centri Estivi come segue:
 - € 85,00.= (ottantacinque/00) per i residenti con una riduzione del 25% sulla tariffa per l'iscrizione del 2° figlio, inteso colui che frequenta meno settimane;
 - € 130,00.= (centotrenta/00) per i non residenti senza riduzioni
4. Di stabilire per i bambini diversamente abili, per le motivazioni specificate in premessa, l'orario di frequenza dalle 9.00 alle 16.00;
5. Di approvare la sponsorizzazione IKEA consistente nell'erogazione di un buono acquisto ad ogni bambino iscritto pagante e attraverso il sostegno di attività ludico ricreative e di autorizzare l'apposizione del logo IKEA nei volantini pubblicitari dei Centri Estivi;



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

6. Di inviare la presente deliberazione all'ASF per gli atti di competenza;

Successivamente,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. IN DATA 24/03/2011**

OGGETTO:

**CENTRI ESTIVI
DECONCENTRAZIONE E DELOCALIZZAZIONE GESTIONALE ED
ORGANIZZATIVA
AZIENDA SPECIALE SERVIZI FARMACEUTICI E SOCIO SANITARI
-A.S.F.- SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO –
TARIFE 2011
APPROVAZIONE**

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/00.

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente del Settore Servizi Sociali, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, esprime parere **favorevole** per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

San Giuliano Milanese, li 21 marzo 2011

Il Dirigente (ad interim) del Settore
Servizi Sociali
D.ssa Rosalba Pilato

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore Finanziario esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile relativa alla deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00.

San Giuliano Milanese, li 21 marzo 2011

Il Responsabile del Settore Finanziario
D.ssa Rosalba Pilato

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

Provincia di Milano

SCRITTURA PRIVATA

N. _____ DI REP.

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE E L'AZIENDA SPECIALE SERVIZI FARMACEUTICI e SOCIO SANITARI PER LA GESTIONE dei CENTRI ESTIVI DIURNI ANNO 2011

L'anno duemilaundici, addì _____ del mese di _____ nella residenza municipale, tra:

1. il Comune di San Giuliano Milanese con sede in via E. De Nicola 2 (P.I. 00798940151), nel seguito anche "Comune" o "Affidante", rappresentato per la presente scrittura privata dalla D.ssa Rosalba Pilato, nella qualità di Dirigente ad interim dell'Area Servizi Sociali, la quale interviene, ai sensi dell'art. 107, comma 3 TUEL, in nome e per conto e quindi nell'esclusivo interesse del Comune di San Giuliano Milanese;
2. l'Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari (acronimo ASF) con sede in San Giuliano Milanese, via San Remo 3 (P.I. 11780060151), nel seguito anche "Azienda" o "soggetto gestore", rappresentata dal Dott. MASINA Giuliano, nato a Cento (FE) il 16 aprile 1951, in qualità di Direttore, il quale interviene nel presente atto nell'esclusivo interesse dell'Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari;

nel seguito tutti congiuntamente denominati anche le "Parti"

**tra i sopraindicati contraenti, sulla base delle seguenti
disposizioni**

Premesso che

- 1) con deliberazione n. 101 del 20/10/1995 il Consiglio Comunale ha stabilito la trasformazione dell'Azienda Municipalizzata Farmacie Comunali in Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari approvando contestualmente il nuovo Statuto dell'Azienda Speciale;
- 2) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21/02/1995 e n. 11 del 7/11/1996 l'ente ha conferito il capitale di dotazione dell'Azienda medesima;
- 3) l'articolo 42 del D. Lgs. 267/2000 prevede quando segue: "Il consiglio (comunale) ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessioni dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione";
- 4) l'Azienda speciale, regolamentata dall'articolo 114 del D. Lgs. 267/2000:
 - è un organismo di diritto pubblico soggetta ai poteri d'indirizzo, controllo e vigilanza da parte dell'ente di riferimento, che ne approva il bilancio e gli altri atti fondamentali;

- è una struttura periferica all'ente, dotata di autonomia giuridica ed organizzativa, ma a tutti gli effetti incardinata nel sistema istituzionale dell'ente pubblico che l'ha costituita, del quale si connota come articolazione organizzativa e braccio operativo;
 - la sua funzione strumentale consente all'ente locale di realizzare una forma diretta di gestione del servizio pubblico svolto con l'obiettivo di soddisfare un'esigenza della collettività;
 - informa "l'attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità con l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi";
- 5) l'art. 2, lett. l) dello Statuto dell'Azienda prevede che ASF possa espletare, tra l'altro, la gestione di servizi di natura sociale a favore dei giovani;
- 6) il Comune di San Giuliano Milanese intende procedere ad attuare una delocalizzazione organizzativa dei Centri Estivi al fine di una migliore e razionale gestione dei servizi rivolti ai cittadini con ottimizzazione delle risorse impiegate;
- 7) la modalità di gestione prescelta conferma la centralità del Comune che manterrà la titolarità della funzione, esercitando compiti di indirizzo, vigilanza, verifica e controllo sugli obiettivi assegnati all'Azienda;
- 8) il presente contratto di servizio rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica cognizione, costituzione degli obblighi e dei

diritti delle parti in quanto conseguenti la gestione dei servizi pubblici locali nel rispetto delle disposizioni di cui al R.D. n. 2578/25, del D.P.R. n. 902/86, della L. n. 95/95 e del D. Lgs. N. 267/00 art. 114;

- 9) il contratto di servizio è atto fondamentale ai sensi dell'art. 4, comma 5, L. n. 95/95;
- 10) il presente contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni e modifiche, previo accordo tra le parti. La parte, che intende proporre quanto sopra, dovrà formulare una proposta che evidenzi i benefici per la collettività, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità ed i tempi di attivazione.

Tutto quanto sopra premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - RECEPIMENTO DELLA PREMESSA

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio, in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto.

Articolo 2 - FINALITA' DEL CONTRATTO

- 1) Il presente contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra il Soggetto Gestore ed il Comune di San Giuliano Milanese relativamente al servizio di cui al successivo articolo 3, fissandone gli

obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale del Soggetto Gestore ed il perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione Comunale a favore della cittadinanza.

- 2) Il presente contratto di servizio contiene le linee guida cui il Consiglio di Amministrazione di ASF dovrà adeguarsi, sia a livello di programmazione che di verifica della gestione operativa.

Articolo 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1) Il servizio affidato ha ad oggetto la gestione dei Centri Estivi Diurni rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia e primaria. L'offerta educativa viene erogata nei plessi scolastici territoriali, previo accordo con i Dirigenti Scolastici;

I Centri estivi sono un servizio educativo di interesse pubblico che accoglie bambine e bambini in età compresa tra i 3 e gli 11 anni e che, nel quadro di una politica socio-educativa dell'infanzia, concorre con la famiglia e l'ambiente sociale che lo circonda, al completo sviluppo della personalità nei suoi aspetti psico-fisici, cognitivi ed affettivi. Il Servizio si propone di svolgere un ruolo attivo per la piena affermazione del valore dell'infanzia secondo i principi di uguaglianza, pari opportunità, rispetto delle diversità, libertà e solidarietà, promuovendo opportunità educative sulla base dei principi espressi nella Costituzione, in attuazione della Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti vigenti.

I Centri Estivi Diurni comunali attraverso attività ricreative, sportive ed uscite didattiche, offrono una vasta gamma di iniziative, che

consentono la libera espressività e creatività dei bambini in un contesto formativo e culturale.

Tutte le attività proposte promuovono il lavoro di gruppo, i giochi all'aperto, gli spettacoli e le attività motorie al fine di stimolare la socializzazione e le relazioni positive fra coetanei all'interno di gruppi eterogenei.

L'insieme di finalità, obiettivi, attività, modalità organizzative, regole ed impegni che la riguardano si ispira ai valori dell'accoglienza, solidarietà, integrazione, uguaglianza ed imparzialità.

- 2) Le parti si danno reciprocamente atto che il Servizio oggetto del presente contratto è stato svolto in precedenza dal Comune di San Giuliano Milanese in economia e nell'ultimo triennio in compartecipazione con A.S.F.;
- 3) La sede amministrativa è ubicata presso la sede legale di ASF, in San Giuliano Milanese, via Sanremo 3, mentre la sede operativa viene individuata presso le singole strutture sedi degli asili e della scuola d'infanzia comunale.
- 4) L'erogazione del servizio deve essere ispirata ai principi di imparzialità, obiettività ed uguaglianza dei diritti degli utenti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. L'erogazione del servizio, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici del settore, deve essere continuo, regolare e senza interruzioni, nel periodo estivo a chiusura dell'anno scolastico.

Articolo 4 – DURATA DEL CONTRATTO

- 1) La durata del presente contratto è valido per l'annualità 2011.

Articolo 5 – ATTIVITA' E PRESTAZIONI EROGATE

- 1) Le attività gestite dall'Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari consistono:

- nella gestione delle strutture presso le quali viene svolto il servizio,
- nell'erogazione del servizio Centri Estivi Diurni sulla base delle disposizioni contenute nei documenti ufficiali e di prassi che regolano le diverse attività, in via meramente indicativa il soggetto gestore:
- attua le diverse fasi che costituiscono le modalità di gestione del servizio attuando i protocolli approvati dall'ente con le scuole del territorio che mettono a disposizione gli edifici scolastici per la realizzazione degli stessi;
- gestisce le procedure di entrata uniformando i propri sistemi a quanto stabilito dall'ente in termini di determinazione del contributo a carico dell'utenza;

- 2) Le ammissioni di casi sociali sono effettuate su richiesta del Responsabile del Servizio Sociale dell'Ente sulla base dei posti concordati e secondo le disposizioni regolamentari.

- 3) Il Soggetto Gestore si obbliga inoltre:

- all'acquisto del materiale di consumo e quanto altro necessario alla realizzazione delle attività programmate;
 - individua il personale e le figure professionali necessarie ed idonee alla copertura delle diverse funzioni, con oneri a proprio carico, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.
 - Individua i soggetti erogatori di servizi quali trasporto, pulizie dei plessi ed attività motorie e natatorie.
- 4) Le entrate derivanti dalla gestione sono di competenza di ASF ivi compresa l'attivazione della procedura relativa alla riscossione forzata con le garanzie agli utenti previste dalla Legge n. 212/00.
- 5) Il Soggetto Gestore è tenuto a comunicare al Comune ed a tutti gli enti ed organismi di controllo competenti, le situazioni che comportano l'interruzione o, comunque problematiche nella gestione del servizio, nonché i provvedimenti necessari a ripristinare la piena funzionalità.
- 6) Il Soggetto Gestore si impegna alla rendicontazione statistica nei confronti del Comune relativa all'intera gestione dei servizi sulla base di modelli e schemi che verranno definiti in accordo tra le parti. E' altresì a carico di ASF la rendicontazione richiesta dalle disposizioni regionali e/o distrettuali inerenti i servizi oggetto di affidamento.
- 7) I processi di erogazione del servizio sono codificati nell'ambito del Sistema di Gestione della Qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000. Tali documenti costituiscono il fondamentale strumento di

controllo da parte dell'Ente mentre per il gestore rappresentano le linee guida nell'esercizio delle attività operative.

- 8) Il Soggetto Gestore si impegna a concordare preventivamente con l'Amministrazione Comunale ogni comunicazione relativa al servizio rivolta all'utenza.
- 9) Il Soggetto Gestore si obbliga:
 - a) a sollevare il Comune da ogni sanzione prevista per legge a causa di propri inadempimenti;
 - b) ad osservare tutte le norme vigenti in materia con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la sanità, la sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, ed al D.Lgs. n. 242/96. Con riferimento ai diversi adempimenti previsti dalla normativa si richiama quanto previsto nella relazione tecnica con specifico riferimento alle modalità di collaborazione tra l'ente e ASF;
 - c) a dotarsi di tutte le opportune coperture assicurative a garanzia e tutela degli utenti.
- 10) Il Soggetto Gestore si impegna altresì a conservare al meglio gli immobili ed i beni mobili ad esso affidati;
- 11) Il Soggetto Gestore avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti, oltre alle norme specificate nel presente contratto, tutte le disposizioni contenute nelle Leggi e nei Regolamenti in vigore, nonché le ordinanze comunali e degli altri enti competenti che riguardino

in particolare i servizi oggetto del presente trasferimento. Si rende inoltre garante della corretta applicazione delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 6 – OBBLIGHI GENERALI DEL COMUNE

1) Il Comune resta titolare del servizio Centri Estivi Diurni ed esercita le funzioni ad esso conferite dalla normativa vigente in materia. In particolare:

- interviene nella progettazione educativa e nella programmazione delle attività;
- definisce gli indirizzi generali ed i principi cui l'azione gestionale deve ispirarsi, i criteri generali di gestione, le tariffe a carico dell'utenza, la cessazione, la sospensione o riduzione del servizio;
- collabora all'individuazione del personale e delle figure professionali necessarie ed idonee alla copertura delle diverse funzioni;
- collabora all'individuazione dei soggetti erogatori di servizi atti alla realizzazione dei Centri Estivi Diurni quali trasporto, pulizie dei plessi, attività sportive e laboratori, al fine di promuovere l'esecuzione di qualsiasi attività ed iniziativa per il periodo estivo.

2) Il Comune, attraverso gli uffici competenti, si impegna a cooperare al fine del migliore espletamento del servizio da parte del Soggetto Gestore. E' di competenza del Servizio Servizi Sociali la

pubblicizzazione dei Centri Estivi alle famiglie e la raccolta delle iscrizioni al servizio.

- 3) Il Comune facilita l'accesso a tutte le informazioni in suo possesso ed i rapporti di rete in ambito territoriale e sovracomunale.
- 4) Il Comune considera l'Azienda Speciale Farmacie e Servizi Sociali fornitore privilegiato dell'Ente e delle realtà da esso partecipate, per quanto riguarda la gamma dei servizi all'infanzia.
- 5) Gli immobili necessari per l'erogazione del servizio per l'annualità 2011 ed in stato di regolare funzionamento sono la Scuola dell'Infanzia "Marcolini" in via Cavalcanti e la Scuola Primaria "Montessori" in P.zza Italia e sono concessi dagli enti proprietari in comodato d'uso gratuito.

Le manutenzioni straordinarie saranno a totale carico del soggetto proprietario.

Articolo 7 – NORME DI RIFERIMENTO PER IL PERSONALE

- 1) L'Azienda Speciale ASF si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di previdenza, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi e sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
- 2) Nel caso in cui l'Azienda si avvalga, per lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto della collaborazione di terzi di propria

fiducia, anche per il personale utilizzato dai terzi affidatari, l'Azienda si impegna a garantire e vigilare sugli obblighi di cui sopra, sollevando in ogni caso il Comune da ogni altra responsabilità, anche in ordine ad eventuali pretese contrattuali da parte del personale medesimo.

- 3) I requisiti e le modalità di assunzione e licenziamento sono determinati dall'Azienda nel rispetto della legge, dei regolamenti e dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
- 4) Le attività di carattere amministrativo e di supporto saranno assorbite ed espletate da ASF con la propria struttura aziendale.

Articolo 8 – CARATTERI DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico locale e costituisce attività di pubblico interesse e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge n. 146/1990 e successive integrazioni, in materia di servizi pubblici essenziali. In tali casi, il Soggetto Gestore deve adottare misure volte ad arrecare ai clienti/utenti il minor disagio possibile.

Articolo 9 – AMBITI TERRITORIALI

- 1) Il servizio in esame è svolto nel territorio del Comune di San Giuliano Milanese sulla base del presente contratto di servizio.

Articolo 11 – SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

Al fine di garantire la migliore efficacia e perseguire economie di scala, il servizio di refezione scolastica rimane in capo al Comune che lo espleta attraverso l'azienda aggiudicatrice dell'appalto mensa.

1. Al Soggetto Gestore verranno forniti i pasti necessari a garantire i servizi affidati e spetta allo stesso la funzione di controllo e di verifica:

- sulla qualità e quantità degli alimenti forniti dall'appaltatrice,
- sul rispetto delle norme igienico sanitarie,
- sulla predisposizione del menù ed il rispetto della programmazione alimentare.

La ditta appaltatrice emetterà la fattura avente ad oggetto la fornitura dei pasti dei Centri Estivi Diurni direttamente al Soggetto Gestore.

Articolo 12 – CORRISPETTIVI

1. Il Comune riconoscerà ad ASF per i costi generati dall'attività di gestione dei Centri Estivi, gli importi indicativi individuati, quali corrispettivi esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10 DPR n. 633/72, generati esclusivamente dalle entrate previste per la realizzazione del servizio, attraverso le quote settimanali di partecipazione utente e dal Fondo Sociale Regionale (ex circolare 4) a seguito di rendicontazione;

Il gestore si impegna a comunicare entro fine settembre:

- il numero dei posti coperti sui quali verrà determinato l'importo complessivo da riconoscere per il nuovo esercizio finanziario,

- eventuali proposte di revisione della retta standard sulla base di apposite analisi di costo.

Articolo 13 – TARIFFE

L'Azienda si occuperà di incassarle quali proventi dell'attività svolta, procedendo anche all'attivazione delle procedure per il recupero forzoso, qualora necessario e comunque nel quadro delle garanzie per gli utenti previste dalla Legge n. 212/2000.

Articolo 14 – VIGILANZA E CONTROLLO

- 1) La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta e puntuale esecuzione da parte dell'Azienda degli indirizzi e delle direttive generali formulate dall'Amministrazione Comunale.
- Controllo di gestione: il sistema di Controllo di Gestione interno all'ente avrà il compito di monitorare le risultanze economico finanziarie nonché la corretta rilevazione degli indicatori di risultato.
- 2) Il Comune ha facoltà di effettuare visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione e nei luoghi in cui viene svolto il servizio pubblico affidato o qualunque attività ad esso connessa.

Articolo 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL SERVIZIO

- 1) E' vietata la cessione totale o parziale del presente contratto, in assenza del preventivo consenso scritto da parte del Comune, pena la risoluzione del contratto ed il rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune da tale inadempienza. In caso di cessione con consenso del Comune il Soggetto Gestore resterà responsabile

verso il Comune del regolare espletamento del servizio. L'Azienda può comunque avvalersi di forniture, lavori, opere e prestazioni di servizi e quanto altro necessario alla gestione del servizio.

Articolo 16 – ASSICURAZIONE, DANNO VERSO TERZI, RESPONSABILITA' E DISCIPLINA

1. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esse connesse, derivassero al Comune, agli utenti o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve o eccezioni a totale carico dell'Azienda.
2. L'Azienda dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T. oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.
3. Il Soggetto Gestore risponde del comportamento dei dipendenti nell'esecuzione del servizio.
4. Il Soggetto Gestore è l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza.

Articolo 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1) Il Comune può procedere alla risoluzione del presente contratto soltanto quando, per comportamenti colposi del Soggetto Gestore siano accertate gravi disfunzioni ed inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, o gravi violazioni di

disposizioni normative al rispetto delle quali il Soggetto Gestore sia tenuto.

- 2) Il Comune qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione deve contestare al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con atto formale, le inadempienze riscontrate.
- 3) L'Azienda deve presentare le contro deduzioni entro trenta giorni dal ricevimento delle contestazioni di cui al capoverso precedente.
- 4) Valutate le giustificazioni fornite dall'Azienda il Comune adotterà i provvedimenti conseguenti.
- 5) Il Soggetto Gestore ha la responsabilità della conservazione e della custodia di tali beni mobili per tutta la durata del presente contratto. Il rischio di eventuali furti e/o sottrazioni, perdite e danneggiamenti resta a totale carico del Soggetto Gestore.
- 6) In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle normative civilistiche relative al risarcimento del danno ex art. 1218 del Codice Civile si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire e in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni.
- 7) Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Soggetto Gestore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Soggetto Gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento del servizio.

- 8) La risoluzione del contratto non comporta alcun obbligo da parte del Comune nei confronti del personale in carico al Soggetto Gestore.

Articolo 19 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE


1. Ogni controversia relativa all'applicazione ed esecuzione del presente contratto sarà sottoposta al giudizio del Commissario del Comune che deciderà quale amichevole compositore e senza le forme di procedura per gli atti di istruzione.
2. Nel caso in cui il Commissario non riesca a comporre la controversia, le relative vertenze, qualunque sia la loro natura, saranno definite da un Collegio arbitrale nominato da ciascuna delle parti entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, e da un terzo arbitro con funzioni di Presidente nominato dalle parti entro 15 giorni o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
3. Il Collegio Arbitrale si pronuncerà entro 90 giorni solari dalla nomina del Presidente, attraverso lodo arbitrale irripetibile secondo equità, inappellabile e con effetti obbligatori tra le parti, indicando anche la parte a carico della quale porre le spese processuali.
4. Il lodo viene pronunciato presso la sede del Comune.
5. Le parti possono ricorrere anche ad un solo arbitro che si pronuncerà con le stesse procedure e con gli stessi effetti sopra citati.

6. Prima della conferma dell'incarico, gli arbitri dovranno precisare l'ammontare richiesto per la pronuncia del lodo.

Articolo 20 - SPESE E REGISTRAZIONE

- 1) Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico del Soggetto Gestore.
- 2) Lo stesso sarà registrato solo in caso d'uso ed a richiesta delle parti, con spese a carico dell'Azienda.

Articolo 21 – DISPOSIZIONI FINALE

 ① Il contratto dovrà essere interpretato secondo i principi di buona fede ai sensi dell'art. 1.366 C.C., attribuendo a ciascuna clausola il senso che deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione.

Letto, accettato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI S. GIULIANO MIL.

IL DIRIGENTE

D.ssa Rosalba Pilato

PER L'A.S.F.

IL DIRETTORE

Dott. Giuliano Masina



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Letto, firmato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott.ssa Francesca Iacotini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Nicolina Basta

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

attesta

- Che la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 29 MAR. 2011
come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/00;

E' divenuta esecutiva il _____ dopo 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Nicolina Basta